

(N. 1554)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(FORMICA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 AGOSTO 1981

#### Misure urgenti per il personale del lotto

ONOREVOLI SENATORI. — L'applicazione della qualifica funzionale al personale del lotto ha creato al Ministero delle Finanze una serie di problemi che, se non risolti in tempi brevissimi, rischiano di paralizzare l'attività di raccolta del gioco del lotto, che pure assicura all'Erario un'entrata lorda di circa 500 miliardi di lire. E ciò per l'anomalia del rapporto che legava detto personale, ed in particolare i gestori delle ricevitorie, all'Amministrazione finanziaria. Questo rapporto era disciplinato da una legge speciale (regio decreto-legge del 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito con legge del 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni), che, per espres-

sa previsione del penultimo comma dell'articolo 27 della legge 11 luglio 1980, n. 312, continua ad applicarsi, tranne che per il trattamento economico, i congedi, le aspettative, le assenze dal servizio ed il pensionamento d'autorità, « fino a quando con successiva legge sarà provveduto ad adeguare lo stato giuridico derivante al personale del lotto dall'attribuzione della qualifica funzionale nonchè alla necessaria revisione della disciplina e struttura del gioco del lotto ».

Il disegno di legge delega al Governo per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria (Atto Senato n. 1114) contiene anche delle norme che fissano i principi e cri-

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

teri che devono presiedere alla revisione della gestione del gioco del lotto. In previsione di ciò il Ministro delle Finanze ha già costituito una apposita Commissione di studio, attualmente presieduta dal Sottosegretario di Stato alle finanze onorevole Colucci.

L'urgente necessità di disporre di alcune norme di raccordo tra lo *status* acquisito di recente dal personale del lotto e talune incombenze, che la vigente legge sul lotto pubblico pone ancora a carico dei gestori delle ricevitorie, non consente di attendere l'approvazione e, poi, l'attuazione della legge-delega sulla ristrutturazione del Ministero delle Finanze. Le rappresentanze sindacali di categoria reclamano immediati provvedimenti, che diano al personale del lotto una propria individualità ed assicurino idonee condizioni igienico-sanitarie, dell'ambiente di lavoro e di prevenzione contro i furti e le rapine, di cui restano continuamente vittime le ricevitorie del lotto.

Lo stato di disagio in cui opera il personale del lotto è stato anche oggetto di numerose interrogazioni parlamentari (confrontare nn. 5-00958, 5-00965, 3-01643, e 3-01699 - Camera).

Il presente disegno di legge è diretto a rimuovere l'insorta incompatibilità di alcune norme della legge sul lotto, che, pertanto, vanno modificate o aggiornate alla luce della nuova situazione venutasi a creare a seguito dell'applicazione della qualifica funzionale al personale del lotto.

Con il primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge si viene, infatti, a modificare l'articolo 95 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973, modificato dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, prevedendo il passaggio dall'attuale sistema di rimborso forfettario delle spese di gestione a quello a piè di lista. Il rimborso forfettario si appalesa non più ammissibile per il fatto che, in dipendenza del nuovo assetto retributivo-funzionale riconosciuto al personale del lotto dall'articolo 27 della legge 11 luglio 1980, n. 312, i gestori del lotto devono es-

sere equiparati agli altri impiegati dello Stato e come tali non possono essere chiamati a sopportare in proprio le maggiori spese (dovute all'equo canone ed all'aumento dei costi) che non dovessero trovare capienza nella somma rimborsata forfettariamente dall'Amministrazione finanziaria. L'accollo diretto di tutte le spese di gestione da parte di quest'ultima non è possibile in quanto i contratti di locazione risultano intestati ai gestori delle ricevitorie, che, per la legge sul lotto, sono tenuti non solo a reperire i locali ma anche ad arreararli a proprie spese.

A carico dello Stato vengono, pertanto, posti i nuovi contratti d'affitto, le spese di impianto delle nuove ricevitorie nonché quelle necessarie per l'agibilità delle preesistenti e l'installazione di apparati di sicurezza, che in base alla vigente legislazione dovrebbero essere sostenute dai gestori. Dette spese sono indifferibili ai fini della sopravvivenza dello stesso gioco del lotto. S'è già accennato alle precarie condizioni igienico-sanitarie delle ricevitorie ed all'insicurezza delle stesse.

Da accertamenti effettuati dalle autorità sanitarie è risultato che oltre il 50 per cento dei locali adibiti a ricevitorie del lotto sono stati dichiarati inagibili e, quindi, destinati ad essere chiusi se non si provvederà a rimuovere subito le carenze riscontrate. I furti e le rapine si susseguono con un ritmo impressionante, per cui urge provvedere alla tutela dell'integrità fisica del personale mediante l'installazione di apparati di sicurezza (vetri antiproiettili, eccetera). La legge sul lotto non prevede questo tipo di spese nè esiste un capitolo di bilancio, al quale attingere per farvi fronte. Con il secondo articolo viene disposto che, in caso di furto o rapine, il discarico amministrativo della somma rapinata avvenga mediante decreto dell'Intendente di finanza anzichè del Ministro. Ciò consentirà, nello interesse della stessa Amministrazione, di ridurre i tempi tecnici necessari a reintegrare la dotazione dei bollettari del gioco, di cui dispongono i gestori del lotto.

Inoltre, viene previsto che l'azione di recupero della somma iscritta a campione de-

maniale venga sospesa sino alla decisione, in sede giurisdizionale, della Corte dei conti, e la somma stessa dichiarata inesigibile, una volta accertata la mancanza di responsabilità del gestore del lotto da parte della medesima Corte. L'articolo 3 attiene al funzionamento delle ricevitorie.

Nel primo comma viene previsto che per il trasferimento del ricevitore da una ricevitoria ad un'altra si applicano le disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni. Ciò agevolerà la procedura del trasferimento dei ricevitori, svincolandolo dalla condizione posta dall'articolo 79 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973. In base alla vigente normativa, infatti, il trasferimento d'ufficio o su domanda è possibile a condizione che la differenza di aggio (peraltro, non più esistente) nell'ultimo esercizio finanziario della ricevitoria da conferire non sia rispettivamente superiore o inferiore al 10 per cento dell'aggio medio triennale della ricevitoria di cui il ricevitore è titolare. Con lo stesso comma viene abolita la distinzione in classi delle ricevitorie, eliminando così un altro ostacolo alla procedura del trasferimento, atteso che l'ultimo comma del predetto articolo 79 stabilisce che le ricevitorie (quella già assegnata e quella da conferire) debbano appartenere alla stessa classe.

Con il secondo comma viene, in pratica, modificato l'articolo 85 — secondo comma — di cui alla legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, che testualmente recita: « Se l'assenza è determinata per congedo annuale anche straordinario, per il richiamo alle armi in servizio temporaneo o per motivi di salute, l'aiuto ricevitore eserciterà la gestione per conto del titolare e sotto la di lui responsabilità ».

La norma predisposta rimedia ad una situazione oggi inammissibile, trasferendo la responsabilità della gestione, in caso di temporanea assenza del gestore, al personale che sostituisce quest'ultimo.

L'articolo 4 servirà a colmare un vuoto legislativo che si verificherà al momento

della soppressione (che dovrà venire entro 1 anno dall'entrata in vigore della legge n. 312 del 1980) dell'Ente fondo trattamento di quiescenza ed assegni straordinari al personale del lotto. Infatti, in mancanza di una previsione di legge che esoneri i gestori delle ricevitorie del lotto a fornire la cauzione, attualmente garantita dal predetto Ente, i gestori stessi sarebbero tenuti a costituire di persona detta cauzione, non più giustificabile con il nuovo assetto retributivo funzionale recato dalla legge 11 luglio 1980, n. 312.

Con l'articolo 5 si viene a sganciare la dotazione dei bollettari del gioco dal rigido criterio attualmente seguito, che ne fissa la misura in una quantità pari alla punta massima delle riscossioni verificatesi nell'ultimo semestre. L'articolo in questione stabilisce, invece, che la dotazione al gestore del lotto va fornita in base al presunto consumo dei diversi tipi di bollettari senza alcun obbligo di versamento di somme o di cauzioni. In base alla vigente normativa i gestori, per poter disporre di una dotazione maggiore di quella come sopra determinata, devono di tasca propria « comprare » i bollettari. L'innovazione prevista è suggerita dall'interesse che ha l'Erario a fornire ai gestori una congrua dotazione di bollettari, evitando, così la chiusura anticipata del gioco per mancanza degli stessi.

L'articolo 6 risolve i problemi di natura economica del personale del lotto. Con il primo comma si viene ad ovviare ad un errore commesso nella formulazione dello articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 223. Infatti, in base a detto articolo l'importo annuo lordo di L. 800 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di servizio spetta solamente ai gestori che hanno conseguito un aggio inferiore o uguale a quello minimo (L. 1.345.000) garantito dall'articolo 91 — 1° comma — del regio decreto legge del 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni. La norma, com'è formulata nel decreto del Presidente della Repubblica n. 223, comporta in pratica l'e-

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

esclusione dal beneficio *una tantum* per il 1° semestre 1978 di tutti i gestori in quanto l'ammontare dell'aggio risulta sempre superiore al minimo garantito. Tale limitazione è in contrasto con le premesse del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 e con l'articolo 77 del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, che fanno espresso richiamo al protocollo d'intesa del 20 dicembre 1978 siglato dal Governo e dai sindacati in occasione del rinnovo del contratto 1976-1978 degli statali. Detto protocollo prevede, al punto 1, l'attribuzione del beneficio di che trattasi alle categorie del personale indicato nel decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1978, n. 718, che hanno fruito dell'aumento di lire 10 mila mensili e dell'integrazione della tredicesima mensilità. Tutto il personale del lotto ha fruito di detti benefici a mente dell'articolo 3 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 718.

Con il secondo comma si prevede l'estensione, a partire dall'entrata in vigore della legge n. 312 del 1980, a tutto il personale del lotto dell'assegno temporaneo ex articolo 9 della legge 19 luglio 1977, n. 412, che attualmente, in base ad un parere della Ragioneria generale dello Stato, viene corrisposto solo al personale che presta servizio presso le Intendenze di finanza ed il Ministero. La norma prevista elimina una discriminazione, non più giustificabile dopo l'entrata in vigore della legge n. 312 del 1980, tra il personale del lotto e quello finanziario, oltre che tra lo stesso personale del lotto.

Con il terzo comma dello stesso articolo, viene stabilito che al personale del lotto si applicano, a partire anche dall'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, le

disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 5 maggio 1975, n. 146, concernente la corresponsione della indennità di maneggio valori di cassa.

L'ultimo comma estende al personale del lotto in servizio la stessa concessione ferroviaria di cui fruiscono gli impiegati statali. Attualmente il personale in parola ha diritto ad un numero limitato di biglietti. La stessa concessione sarà estesa al personale in quiescenza con la soppressione dell'Ente fondo e cioè col passaggio all'Era-rio dell'onere relativo alla corresponsione delle pensioni, giusta quanto prevede il decreto ministeriale del 3 dicembre 1968 (*Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 1969, n. 95).

L'articolo 7 prevede la copertura delle spese derivanti dall'attuazione della legge. L'onere complessivo è valutabile in circa L. 20.000.000.000, di cui L. 3.000.000.000 per l'esercizio 1981.

Per l'esercizio 1981 si provvederà mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento « Delega legislativa al Governo della Repubblica per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria ».

Per gli anni successivi si provvederà con gli stati di previsione dei relativi esercizi finanziari, secondo i seguenti importi:

1982 L. 10.000.000.000

1983 L. 7.000.000.000.

Con l'articolo 8 vengono abrogate le norme contrarie o incompatibili con le disposizioni contenute nel presente disegno di legge, al fine di evitare eventuali difformi interpretazioni della legge proposta.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino a quando sarà provveduto alla revisione della disciplina del gioco del lotto, le spese di gestione necessarie per il funzionamento delle ricevitorie del lotto sono a totale carico dello Stato e sono rimborsate ai gestori sulla base di comprovata e valida documentazione da esibire alle competenti Intendenze di finanza.

Sono posti direttamente a carico dello Stato i nuovi contratti d'affitto delle ricevitorie, le spese d'impianto delle nuove ricevitorie, nonchè quelle necessarie per la agibilità delle preesistenti e l'installazione di apparati di sicurezza.

**Art. 2.**

Ai gestori delle ricevitorie del lotto che subiscono furti o rapine deve essere reintegrata la dotazione dei bollettari per l'importo corrispondente alla somma rapinata e versata in meno. Il reintegro avviene dietro iscrizione a campione demaniale da effettuarsi presso il competente Ufficio del registro a cura dell'Intendenza di finanza sede di estrazione, che provvede ad emettere il prescritto decreto di discarico amministrativo. Ogni azione di recupero della somma di cui sopra è sospesa sino alla decisione, in sede giurisdizionale, della Corte dei conti.

Accertata la mancanza di ogni responsabilità del gestore del lotto da parte della suddetta Corte, la somma rapinata e versata in meno si considera inesigibile.

**Art. 3.**

Per il trasferimento del ricevitore del lotto da una ricevitoria ad un'altra si applica-

no le disposizioni contenute nell'articolo 32 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. È abolita la distinzione in classi delle ricevitorie del lotto.

Durante la temporanea assenza del gestore, da qualsiasi causa determinata, tutti gli obblighi e diritti di quest'ultimo sono assunti dall'impiegato al quale viene affidata la gestione della ricevitoria.

#### Art. 4.

Con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, con il quale dovrà essere soppresso, ai sensi dell'articolo 29 della legge 11 luglio 1980, n. 312, l'ente « Fondo trattamento di quiescenza ed assegni straordinari al personale del lotto », i gestori delle ricevitorie del lotto sono esonerati dall'obbligo di prestare la cauzione prevista dall'articolo 103 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni.

#### Art. 5.

Ai gestori delle ricevitorie del lotto è fornita, a titolo di deposito, una dotazione di bollettari del gioco in relazione al presunto consumo dei diversi tipi di bollettari, senza alcun obbligo di versamento di somme o di cauzione.

Della dotazione ricevuta i gestori devono dar conto in qualunque momento e comunque alla fine di ogni periodo estrazionale.

Per le procedure, i controlli e le responsabilità si applicano le norme già vigenti in materia, compatibilmente con quanto previsto nel primo comma del presente articolo.

#### Art. 6.

Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1978 l'importo annuo lordo di lire 800 previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente

della Repubblica 7 giugno 1979, numero 223, è attribuito ai gestori delle ricevitorie del lotto anche in aggiunta alle quote d'aggio spettanti.

Con effetto dall'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, al personale del lotto spetta l'assegno temporaneo previsto dall'articolo 9 della legge 19 luglio 1977, n. 412. Tale assegno sarà riassorbito con la successiva progressione economica anche per passaggi di livello.

Al predetto personale si applicano, altresì, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146.

Ai dipendenti del lotto in attività di servizio ed ai loro familiari è rilasciata, con le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, la tessera personale di riconoscimento valida per la riduzione ferroviaria concessione speciale C. La medesima concessione sarà estesa al personale in quiescenza, allorquando l'onere relativo alla corresponsione delle pensioni graverà sul bilancio dello Stato.

#### Art. 7.

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, valutato per il 1981 in lire 3.000.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento « Delega legislativa al Governo della Repubblica per la ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 8.

Sono abrogate tutte le norme contrarie alla presente legge o incompatibili con essa.